

Reg. reg. n. 8 del 31 maggio 2022.

Regolamento Strutture ausiliarie, ex art. 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

Art. 1 *Campo di applicazione ed articolazione.*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7*, le strutture ausiliarie.

2. Le strutture di cui al comma 1, con sede presso la Cittadella regionale (o presso la sede della Regione Calabria a Roma), sono distinte in:

- Ausiliarie, quali articolazioni amministrative preposte alle attività correlate all'esercizio delle funzioni di competenza dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali, dei dirigenti delle strutture assimilate, dell'Avvocatura e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

- Segreterie tecniche.

3. Le strutture ausiliarie dei Dipartimenti, delle strutture assimilate e dell'Avvocatura regionale sono composte da un numero massimo di 4 (quattro) unità di personale. Quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da un numero massimo di 2 (due).

4. La composizione delle Segreterie tecniche è definita con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle esigenze connesse agli obiettivi dei piani e dei programmi regionali e di funzionalità dell'Ente.

Art. 2 *Funzionamento.*

1. Per il funzionamento delle strutture ausiliarie e delle segreterie tecniche possono essere istituite Posizioni Organizzative in conformità alle disposizioni del vigente contratto nazionale del lavoro con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. Per tale finalità, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di livello primario e secondario, assegna, a

ciascun Dipartimento, Struttura Assimilata, Avvocatura regionale e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il relativo Budget.

2. Per il conseguimento di specifici obiettivi assegnati alle strutture ausiliarie può essere attribuito un budget per la realizzazione di Progetti Obiettivo, in conformità alle disposizioni normative e contrattuali.

3. L'assegnazione del personale alle strutture ausiliarie e alle segreterie tecniche non comporta mobilità e, per la temporaneità della stessa, non richiede il nulla osta del dipartimento di appartenenza del dipendente.

4. Il personale assegnato alle strutture è soggetto al sistema di rilevazione delle presenze, tempo per tempo adottato dall'Ente, con facoltà di deroghe alle fasce di flessibilità al fine di garantire la funzionalità delle strutture medesime e fermo restando il rispetto dell'orario complessivo settimanale. Ove non diversamente previsto, la gestione delle presenze del personale assegnato alle strutture è affidata ad uno dei componenti.

5. Ai sensi dell'*art. 5 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7*, alle strutture disciplinate dal presente regolamento, può essere assegnato personale appartenente alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'*art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001*, ivi compreso quello in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, fino alla scadenza del relativo provvedimento di comando.

Art. 3 *Entrata in vigore, abrogazione.*

1. Il presente Regolamento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, entra in vigore il 1° luglio 2022.

2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il *Reg. reg. 10 agosto 2017, n. 14*.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Reg. reg. n. 8 del 31 maggio 2022.

**Regolamento Strutture ausiliarie, ex art. 5
della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.